

## FOGLIO INFORMATIVO n. 14 - 1 aprile 2010

### Informazioni sulla Banca

**Denominazione e forma giuridica:** Farbanca Spa

**Sede legale:** Via Imerio n. 43/b - Bologna

**Sede amministrativa:** Via Imerio n. 43/b - Bologna

**Indirizzo telematico:** www.farbanca.com

**Codice ABI:** 3110

**Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia :** 5389

**Gruppo bancario di appartenenza:** GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA

**Direzione e Coordinamento:** GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA

**Numero di iscrizione al Registro delle imprese :** 01795501202

**Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce:**

- Fondo Interbancario per la tutela dei depositi
- Fondo nazionale di garanzia

**Capitale sociale:** Euro 28.242.100 i.v.

**Riserve :** Euro 2.589.789 al 31/12/2008

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL'INCARICATO FARBANCA

*(solo per sottoscrizioni fuori sede)*

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e rischi tipici dei servizi

#### AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

#### Struttura e funzione economica

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).

#### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

#### AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

Per affidamenti in conto corrente	
tasso annuo con capitalizzazione trimestrale	
Interessi Debitori entro fido	TAN 14.25% - TAE 15.030% dal 01/04/2010
Interessi Debitori fuori fido (per utilizzo "oltre" l'importo affidato)	TAN 14.25% - TAE 15.030% (nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa antiusura)
Tasso di mora	è uguale al risultato della moltiplicazione per quattro del saggio (tasso) degli interessi legali (art. 1284 codice civile) dall'01/01/2008 pari al 3,00%, fatto salvo il rispetto – ai sensi di legge sull'usura- del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore.
<b>Spesa per il servizio di affidamento Dal 01/07/2009</b>	
2,00% annuo (0,50% trimestrale) dell'importo totale dell'affidamento (o degli affidamenti) concessi a valere su conti correnti dedicati ai clienti "Privati"	
<b>Spesa per utilizzo oltre fido o in assenza di fido Dal 01/07/2009</b>	
Per i conti correnti dedicati ai Clienti privati:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 euro al giorno per "sconfini" fino a 200 euro</li> <li>• 2 euro al giorno per "sconfini" fino a 5.000 euro</li> <li>• 4 euro al giorno per "sconfini" fino a 25.000 euro</li> <li>• 6 euro al giorno per "sconfini" oltre 25.000 euro</li> </ul>	
Spese per Comunicazioni ai sensi normativa sulla Trasparenza Bancaria	€ 1,50
Tasse e Bolli	a carico del cliente
Recupero spese visure ipotecarie per verifica effettiva consistenza immobiliare: massimo € 100.	

#### CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO FRA BANCA E CLIENTE

##### Ufficio reclami della Clientela.

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il Correntista può rivolgersi all'Ufficio Reclami della banca e, qualora non sia stata fornita risposta nei termini di 60 giorni – o 90 giorni in caso di reclamo relativo ai servizi di investimento – ovvero la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Correntista, o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Correntista può far ricorso all'Ombudsman – Giuri bancario, sempreché l'oggetto della controversia non sia superiore a 50.000 euro e la stessa non sia già stata portata all'esame dell'Autorità Giudiziaria, o di un Collegio Arbitrale, o di un Organismo Conciliativo.

##### Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela.

E' in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi del Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.

##### Poteri di rappresentanza.

Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

La revoca e la modifica delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché la rinuncia da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano in ogni caso trascorsi tre giorni bancariamente lavorativi dal ricevimento della stessa. Quanto precede vale anche quando la revoca, la modifica e la rinuncia siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge, rese di pubblica ragione, o comunque divenute cognite alla Banca.

Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. In deroga all'articolo 1726 codice civile, la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocazioni, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma II. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca.

sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, ove il rapporto sia intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. Il Cliente ratifica, senza alcuna eccezione ad opporre, gli atti e le operazioni eventualmente compiuti dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati in situazioni di eccesso rispetto alle facoltà loro conferite.

#### **Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto.**

Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

I cointestatari rispondono in ogni caso in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione, atto o fatto anche di uno solo cointestatario, con particolare riguardo alle obbligazioni derivanti da concessioni di fido.

#### **Diritto di garanzia.**

La Banca è investita del diritto di pegno e di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che le pervengano successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori ad una volta e mezzo il predetto credito.

#### **Compensazione.**

Quando tra la Banca ed il Cliente esistono più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'articolo 11 sino a concorrenza dell'intero credito risultante anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

#### **Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti.**

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

In deroga agli artt. 1193 e 1194 codice civile, la banca ha piena facoltà di imputare i pagamenti effettuati dal Cliente o le somme comunque incassate da terzi a estinzione o a decurtazione di una o più obbligazioni del Cliente stesso.

#### **Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti.**

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

In deroga agli artt. 1193 e 1194 codice civile, la Banca ha piena facoltà di imputare i pagamenti effettuati dal Cliente o le somme comunque incassate da terzi ad estinzione o a decurtazione di una o più obbligazioni del Cliente stesso.

#### **Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.**

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, nel rispetto dei criteri e modalità stabilite dall'art. 118 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) e relative modifiche ed integrazioni. Resta fermo il diritto del Cliente di recedere dal rapporto nei termini previsti dall'art. 118 del Testo Unico Bancario, senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

#### **Controversie e Foro giudiziario.**

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto ed all'utilizzazione dei Servizi in esso regolati è competente in via esclusiva il Foro di Bologna, se il Cliente è un "Professionista"; quello di residenza o domicilio eletto del Cliente se lo stesso è un "Consumatore".

### **AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE**

#### **Clauseole che disciplinano l'apertura di credito**

Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione, con le modalità concordate e può con successivi versamenti ripristinarne la disponibilità. L'apertura di credito può essere pattuita a tempo indeterminato o determinato. In tale ultimo caso il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi, spese, imposte, tasse e ogni altro accessorio, anche senza espressa richiesta della Banca.

Nell'apertura di credito a tempo indeterminato la Banca potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1845 cod. civ. con preavviso di giorni 15 a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, con l'obbligo per il correntista di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla scadenza di detto preavviso. Qualora sussista giustificato motivo la banca ha facoltà di procedere, senza preavviso, al recesso dal contratto, ovvero alla riduzione dell'ammontare dell'apertura di credito o alla sospensione dell'utilizzo, dandone pronta comunicazione al Correntista a mezzo lettera raccomandata o telegramma.

Nell'apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà, prima della scadenza del termine e senza preavviso, di recedere ovvero di ridurre l'ammontare dell'apertura di credito, o sospenderne l'utilizzo, qualora sussista giusta causa, dandone pronta comunicazione al Correntista, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, di tutto quanto dovuto alla Banca nell'ipotesi di recesso dall'apertura di credito per giustificato motivo e per giusta causa, sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata o telegramma, un preavviso non inferiore a 10 giorni, a decorrere dalla ricezione di detta comunicazione. In ogni caso è riconosciuta al Correntista la facoltà di recedere in ogni momento dall'apertura di credito con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto.

Il recesso per giusta causa o giustificato motivo, ha, in ogni caso l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

#### **Periodicità di capitalizzazione degli interessi**

I rapporti di dare e avere relativi ai conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con identica periodicità di norma trimestrale a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, portando in conto, con valuta data di regolamento, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo periodico così determinato a seguito di ogni chiusura produce interessi, al tasso indicato in contratto, secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi al tasso indicato in contratto; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

#### **Spese per la messa a disposizione dei fondi per il servizio di affidamento in conto corrente**

Il Correntista prende atto e accetta che, oltre al tasso di interesse contrattualmente determinato, all'affidamento se richiesto dal Correntista e concesso dalla Banca e perfezionato con apposito contratto di affidamento, si applica una spesa onnicomprensiva per il servizio reso dalla Banca per la messa a disposizione immediata dei fondi per tutto il periodo di durata dell'affidamento stesso, correlata all'importo e alla durata effettiva del medesimo (come previsto dall'art. 2 del DL 185/2008 convertito nella legge 2/2009).

Modalità di calcolo: detta spesa è addebitata in conto corrente in sede di liquidazione (trimestrale o secondo eventuale altra diversa periodicità prevista contrattualmente), ed è calcolata in base alla seguente formula:

- importo dell'affidamento moltiplicato per il numero di giorni di disponibilità del medesimo nel periodo di liquidazione e per la percentuale annua indicata nella sezione condizioni del presente contratto /diviso/ il numero dei giorni che compongono l'anno solare.

Si precisa che la suddetta percentuale è indicata nel presente contratto sia su base annua che su base trimestrale. Per la determinazione dell'importo dell'affidamento è considerata la somma di tutte le linee di credito di affidamento in conto corrente concesse e in essere nel trimestre di riferimento (o, se diverso, nello specifico periodo di liquidazione).

I "giorni di disponibilità dell'affidamento" sono i giorni di effettiva durata dell'affidamento per tutto il periodo di liquidazione, che si ripete nell'ambito della durata contrattuale dell'affidamento stesso.

Nel caso di periodo di liquidazione trimestrale, i trimestri solari sono: gennaio/marzo, aprile/giugno, luglio/settembre, ottobre/dicembre. Tranne il caso del primo trimestre nel corso del quale viene sottoscritto il contratto di affidamento o dell'ultimo trimestre durante il quale l'affidamento cessa per uno dei motivi contrattualmente previsti (ad esempio scadenza, rientro, recesso, revoca ecc.), i "giorni di disponibilità dell'affidamento" e il "numero di giorni di cui si compone il trimestre solare in corso" coincidono, sia nel fido a tempo determinato sia nel fido a revoca.

Il Correntista si impegna ad utilizzare solo le somme concesse contrattualmente in affidamento dalla Banca o, in assenza di affidamento, le somme risultanti dal saldo creditore del proprio conto corrente, senza porre in essere alcun comportamento - ad esempio tramite emissione di assegni o utilizzo di carte di pagamento - cui possa conseguire il superamento dei suddetti limiti. Anche l'utilizzo a seguito di scadenza dell'affidamento o revoca del medesimo è considerato "in assenza di affidamento".

A fronte di utilizzi che non tengano conto dei limiti di cui al precedente comma, lo stesso Correntista prende atto e accetta quanto segue:

- la Banca non è tenuta alla copertura di alcun utilizzo di conto corrente non pre-autorizzato e quindi, nel caso ad esempio di emissione di assegno da parte del Correntista per una cifra superiore all'importo a propria disposizione, la Banca non è tenuta al pagamento del medesimo, restando quindi nella facoltà della Banca medesima rendere l'assegno impagato con le conseguenze di legge per il Correntista (R.D. 1736/1933, legge 386/1990 e altre disposizioni in materia);

- se, nell'ambito della propria attività discrezionale, la Banca, per evitare il protesto o altri eventi pregiudizievoli per il Correntista per l'utilizzo oltre i limiti di cui sopra, provvede - sostenendone i relativi costi di gestione amministrativa - a pagare l'assegno mancante di fondi o in ogni caso a coprire analogo utilizzo non pre-autorizzato, comunque verificatosi, il Correntista autorizza ora per allora la Banca all'addebito in conto, oltre che dell'interesse debitore per utilizzi, a seconda dei casi, oltre o in assenza di fido, anche di una spesa per ogni giorno di "sconfino" cioè di utilizzo non pre-autorizzato, come descritta nel presente contratto.

Detta spesa, quale recupero spese forfettario per il servizio aggiuntivo della Banca di messa a disposizione di somme anche quando non vi è obbligata contrattualmente, è correlata a scaglioni di importo, così come indicato nella sezione descrittiva delle condizioni economiche del presente contratto.

Inoltre si precisa che detta spesa:

- verrà addebitata in sede di liquidazione periodica del conto (trimestrale, o eventuale altra diversa periodicità prevista contrattualmente) e sarà, a seconda dei casi, la spesa giornaliera per utilizzo oltre fido (quindi oltre l'importo contrattualmente concesso in affidamento) o la spesa giornaliera per utilizzo in assenza di fido (quindi senza apposito contratto di affidamento),

- sarà liquidata in aggiunta alla spesa per il servizio di affidamento, di cui al presente articolo, solo nel caso di utilizzo oltre l'importo concesso in affidamento,

- sarà calcolata con riguardo ai giorni di "sconfino" riferiti al saldo liquido del conto corrente fino a quando il Correntista stesso non riporti il saldo del proprio conto corrente nell'ambito dell'importo affidato o, in assenza di affidamento, al saldo creditore.

#### **Riferibilità delle sottoscrizioni in caso di stipulazione del contratto a distanza**

Nel caso di stipulazione del contratto a mezzo di corrispondenza, avuto riguardo alle modalità di perfezionamento dello stesso, il Cliente prende atto ed accetta che le sottoscrizioni dallo stesso apposte sono a sé riferibili ove conformi a quelle depositate presso la Banca.

### Legenda delle principali nozioni dell'operazione

<b>Saldo Contabile</b>	saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture contabili dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione, per valuta e/o per disponibilità.																
<b>Saldo disponibile</b>	saldo risultante dal Saldo Contabile ridotto dell'importo delle partite indisponibili (le partite indisponibili si riferiscono agli assegni versati in conto, a partite di effetti sbf a maturare, ecc.).																
<b>Saldo liquido</b>	saldo risultante dalla somma algebrica delle scritture dare/avere considerate per data "valuta"; per data "valuta" si intende la data di decorrenza della maturazione degli interessi debitori/creditori. Il saldo riportato nell'Estratto conto scalare (prodotto ad ogni liquidazione periodica) è il saldo liquido.																
<b>Giorni</b>	In assenza di indicazioni aggiuntive, il termine "giorno" o "giorni" si riferisce a giorni "fissi" (di calendario). Si intendono, invece, giorni "lavorativi" quelli così testualmente indicati.																
<b>Interesse creditore-debitore nominale annuo</b>	Prezzo del denaro espresso in valore percentuale (Tasso), calcolato sia in addebito che in accredito																
<b>TAE</b>	Tasso Annuo Effettivo																
<b>TAN</b>	Tasso Annuo Nominale																
<b>Tasso di mora</b>	è il tasso di interesse dovuto per il ritardato pagamento alla scadenza delle somme dovute in relazione al finanziamento. La Banca tiene conto – ai sensi della legge sull'usura – del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore.																
<b>Periodicità di liquidazione</b>	Cadenza periodica di calcolo degli interessi, indicata in contratto anche: "periodicità di capitalizzazione interessi", può essere trimestrale, semestrale o annuale, ma sempre uguale con riguardo agli interessi DARE e AVERE.																
<b>Liquidazione degli interessi</b>	<p>La determinazione degli interessi sulle operazioni passive e attive, in euro, viene eseguita con l'unico metodo di calcolo secondo l'anno civile e il tasso applicato e con lo sviluppo della formula seguente:</p> $I = \frac{C \times G \times T}{36.500 \text{ o } 36.600}$ <p>dove <b>Interessi=I</b> sono prodotti dal <b>Capitale=C</b> per un <b>Tasso interesse=T</b> per un <b>periodo = G (giorni)</b> il tutto è definito <b>montante da dividere per 36.500.</b></p> <p><u>La Banca terrà sempre conto, in sede applicativa di liquidazione, dei limiti in vigore fissati dalla normativa sull'Usura.</u></p>																
<b>Spesa per la messa a disposizione di fondi per il servizio di affidamento</b>	<p>(il relativo articolo è riportato per intero nella sezione riportante alcune delle clausole del "contratto di conto corrente" nel presente Foglio Informativo)</p> <p>La Spesa per il Servizio di Affidamento è una spesa onnicomprensiva per il servizio reso dalla Banca per la messa a disposizione immediata dei fondi per tutto il periodo di durata dell'affidamento, correlata all'importo e alla durata effettiva del medesimo (come previsto dall'art. 2 del DL 185/2008 convertito nella legge 2/2009).</p> <p>L'importo dell'affidamento utilizzato per il calcolo delle spese considera le diverse linee di credito che sono state concesse al cliente. Le linee di credito considerate sono relative a elasticità di cassa, anticipi (anticipo su fatture, contratti, sbf, incassi POS, ecc., sconto di portafoglio, ecc.) e i fidi promiscui che permettono l'utilizzo su più forme fra quelle prima citate.</p> <p>Sono escluse le linee di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria.</p> <p>La spesa viene calcolata sul totale degli affidamenti resi disponibili al cliente anche su più rapporti. Tale spesa è addebitata in conto corrente in sede di liquidazione (trimestrale o secondo altra periodicità prevista contrattualmente) ed è calcolata in base alla seguente formula (si ipotizza una linea di credito di € 1.000,00 di elasticità di cassa e una di € 2.000,00 di sbf):</p> <table border="1" data-bbox="686 1361 1428 1473"> <thead> <tr> <th>Importo linea di credito</th> <th>Aliquota</th> <th>Durata</th> <th>Importo spesa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 1.000,00 Elasticità di cassa</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>€ 2.000,00 SBF</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Totale € 3.000,00</b></td> <td><b>2,000%</b></td> <td><b>92 gg</b></td> <td><b>€ 15,12</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>L'importo di € 15,12 si ottiene con la seguente formula: ( 3.000,00x 0,02x92)/365.</p>	Importo linea di credito	Aliquota	Durata	Importo spesa	€ 1.000,00 Elasticità di cassa				€ 2.000,00 SBF				<b>Totale € 3.000,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>92 gg</b>	<b>€ 15,12</b>
Importo linea di credito	Aliquota	Durata	Importo spesa														
€ 1.000,00 Elasticità di cassa																	
€ 2.000,00 SBF																	
<b>Totale € 3.000,00</b>	<b>2,000%</b>	<b>92 gg</b>	<b>€ 15,12</b>														
<b>Spesa per utilizzo oltre fido o in assenza di fido</b>	<p>(il relativo articolo è riportato per intero nella sezione riportante alcune delle clausole del "contratto di conto corrente" nel presente Foglio Informativo)</p> <p>A fronte di utilizzi che non tengano conto dei limiti di importo dell'affidamento concesso dalla Banca (e risultante da contratto) o addirittura di utilizzi effettuati dal correntista in assenza di una formale concessione di affidamento, la Banca non è tenuta alla copertura di alcun utilizzo di conto corrente non pre-autorizzato (come nel caso ad esempio di emissione di assegno da parte del correntista per una cifra superiore all'importo a propria disposizione).</p> <p>Pertanto, se, nell'ambito della propria attività discrezionale, per evitare il protesto o altri eventi pregiudizievoli per il correntista causati dall'utilizzo oltre i limiti di cui sopra, provvede – sostenendone i relativi costi di gestione amministrativa- a pagare l'assegno mancante di fondi o in ogni caso a coprire analogo utilizzo non pre-autorizzato, comunque verificatosi, la Banca addebita al correntista una spesa giornaliera.</p> <p>Detta spesa, quale recupero spese forfettario per il servizio aggiuntivo della Banca di messa a disposizione di somme anche quando non vi è obbligata contrattualmente, è calcolata per ogni singolo giorno di "sconfino" sulla base di differenti scaglioni di importo così come indicato nella sezione descrittiva delle condizioni economiche del presente Foglio Informativo. Inoltre si precisa che detta spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verrà addebitata in sede di liquidazione periodica del conto (trimestrale, o eventuale altra diversa periodicità prevista contrattualmente) e sarà, a seconda dei casi, la spesa giornaliera per utilizzo oltre fido (quindi oltre l'importo contrattualmente concesso in affidamento) o la spesa giornaliera per utilizzo in assenza di fido (quindi senza apposito contratto di affidamento),</li> </ul>																

	<ul style="list-style-type: none"><li>- sarà liquidata in aggiunta alla spesa per il servizio di affidamento, di cui al presente articolo, solo nel caso di utilizzo oltre l'importo concesso in affidamento,</li><li>- sarà calcolata con riguardo ai giorni di "sconfino" riferiti al saldo liquido del conto corrente fino a quando il Correntista stesso non riporti il saldo del proprio conto corrente nell'ambito dell'importo affidato o, in assenza di affidamento, al saldo creditore.</li></ul>
<b>Clienti PRIVATI</b>	Si intendono le persone fisiche che utilizzano i conti correnti per finalità estranee alla propria attività professionale o d'impresa e per questo motivo rientranti nella categoria dei "consumatori" di cui all'art. 3 del Dlgs 206/2005 – Codice del consumo.